

**LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 1984, N. 2**

**Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-  
Alto Adige per l'esercizio finanziario 1984<sup>1</sup>**

**Art. 1**

Sono autorizzati la riscossione nei confronti dello Stato dei tributi erariali devoluti alla Regione a sensi dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 modificata con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi devoluti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984, giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata.

**Art. 2**

È approvato in lire 60.511.000.000 in termini di competenza ed in lire 72.059.056.718 in termini di cassa il totale generale della spesa della Regione per l'anno finanziario 1984.

**Art. 3**

È autorizzato l'impegno e il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1984 in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa.

---

<sup>1</sup> In B.U. 3 luglio 1984, n. 30 – Supplemento ordinario.

**Art. 4**

Per l'anno finanziario 1984 le somme, che si iscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative, che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo, sono autorizzate nell'ammontare indicato nell'annesso allegato n. 1.

Per il medesimo anno finanziario i pagamenti corrispondenti restano considerati nelle autorizzazioni di cassa dei pertinenti capitoli di spesa.

**Art. 5**

Per l'anno finanziario 1984 le somme che si assegnano alle Province di Trento e di Bolzano in forza di disposizioni legislative che prevedono la delega alle Province medesime dell'esercizio delle funzioni amministrative, sono fissate nell'importo indicato nell'annesso allegato n. 2.

**Art. 6**

Per le finalità previste dalla legge regionale 25 novembre 1982, n. 10, è autorizzata, nell'esercizio 1984 la spesa di lire 140.000.000 che si iscrive al cap. 1650 dell'annesso stato di previsione della spesa.

L'importo di lire 140.000.000 è ripartito in parti eguali fra le due delegazioni provinciali UNCEM di Bolzano e Trento.

**Art. 7**

Per le finalità previste dalla legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, è autorizzata, nell'esercizio 1984 la spesa di lire

---

---

4.400 milioni che si iscrive al cap. 1750 dell'annesso stato di previsione della spesa.

L'importo di lire 4.400 milioni è assegnato per lire 2.200 milioni alla Provincia Autonoma di Bolzano e per lire 2.200 milioni alla Provincia Autonoma di Trento.

**Art. 8**

È autorizzata la spesa di lire 730.976.091 per la estinzione anticipata del residuo debito capitale al 31 dicembre 1984 sul mutuo di lire 1.700.000.000 autorizzato con legge regionale 7 settembre 1973, n. 17.

**Art. 9**

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione degli articoli 20 e 21 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6, sulla contabilità generale della Regione, sono quelli riportati nell'annesso elenco n. 1.

**Art. 10**

Con decreti del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, viene provveduto alla istituzione di appositi capitoli aggiunti per le entrate e per le spese da effettuare in conto residui e per le quali non esistano in bilancio i capitoli corrispondenti. Con i medesimi decreti è determinata l'autorizzazione di cassa per i capitoli di cui al presente comma.

---

---

Con decreti del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, sono integrate le dotazioni di cassa dei capitoli concernenti spese di cui agli articoli n. 20 e n. 21 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6 sulla contabilità generale della Regione, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1983 rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1984.

Dei decreti di cui al presente articolo sarà dato conto al Consiglio regionale in occasione della presentazione del disegno di legge di approvazione del rendiconto generale.

**Art. 11**

Al maggior onere di lire 675 milioni risultante dalla differenza tra le variazioni introdotte nello stato di previsione della spesa e quelle introdotte nello stato di previsione dell'entrata si fa fronte, a sensi dell'art. 2 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 8, con una corrispondente aliquota del fondo iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1983.

**Art. 12**

E' approvato in termine di competenza e di cassa il seguente quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1984.

**TABELLE<sup>2</sup>**

---

<sup>2</sup> Tabelle omesse in quanto di contenuto finanziario.